

BROCHURE INFORMATIVA



Bullismo è un reato

Il **bullismo** è un è “una persona che usa la propria forza c/o il proprio potere per intimorire c/o danneggiare una persona più debole.” in cui uno o più bambini o adolescenti assume atteggiamenti prepotenti e prevaricatori nei confronti di un altro e secondo la legge è **un reato**.

Gli elementi che caratterizzano il fenomeno siano essenzialmente tre:

- l'intenzionalità,
- la persistenza,
- il disequilibrio di potere.

Violazioni di legge

Non c'è una legge specifica per il bullismo in Italia. Però diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione **puniscono i comportamenti dei bulli**.

I comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi: uguaglianza, libertà...

Reati penali

I reati penali che si possono configurare sono molti ovvero:

- Percosse (art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.);
- Lesioni (art. 582 del c.p.), Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.);
- Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.);
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);

- Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) e Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.), quando una persona si spaccia per un'altra



Atti di bullismo

Sono atti di bullismo:

- Insulti, offese, prese in giro;
- Razzismo;
- Voci diffamatorie e false accuse;
- Violenza privata;
- Minacce;
- Piccoli furti;
- Lesioni personali;
- Aggressioni e/o giochi violenti;
- Esclusione dal gioco;
- Percosse;
- Estorsione;
- Danneggiamento di cose altrui.

Violazione civile

Per chiedere il risarcimento del danno bisogna rivolgersi ad un **avvocato** ed intraprendere una causa davanti al tribunale civile. Il più delle volte il bullismo viola sia la legge penale che quella civile quindi può dar vita a **due processi**, l'uno penale e l'altro civile.

Danno risarcibile

Le tipologie di danno risarcibile sono:

- **Danno morale:** sofferenze morali, turbamento dello stato d'animo;
- **Danno biologico:** danno all'integrità fisica e psichica;
- **Danno esistenziale:** danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita.

Come tutelarsi?

Per attivare i rimedi previsti dalla **legge penale** (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente **sporgere denuncia** ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l'autore del reato (querela). Il processo penale può concludersi con:

- la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
- ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

Responsabilità

- Il **minore di 14 anni** non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.
- Il **minore tra i 14 e i 18 anni** è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Talvolta, alla responsabilità diretta del bullo minorenni, si affiancano anche quella dei genitori e della scuola.

I GENITORI POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE DI culpa in educando ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2048 del codice civile, il quale stabilisce che

"il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante".

Va comunque posto in evidenza che dietro al bullismo ci sono sempre dei **disagi psicologici**, non solo ovviamente della vittima, ma anche del bullo. La Klein spiega tale situazione con il concetto di "identificazione proiettiva" ossia una identificazione con chi ha usato violenza. **Chi ha subito da piccolo atti di bullismo da parte delle figure genitoriali, li ripropone nel proprio stile educativo con i figli ed a loro volta i figli fanno lo stesso tra i pari ed in società.**

Il **ruolo dei genitori** è quindi di primo piano: essi devono capire gli stati d'animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, dell'autorità scolastica e del rispetto altrui, incoraggiarli a denunciare il fenomeno agli insegnanti e a combatterlo.

Non meno importante è il **ruolo della scuola**, nella quale deve formarsi un vero e proprio esercito per combattere il bullismo in classe, composto da preside, insegnanti, bidelli, personale amministrativo, che non devono mai tappare gli occhi dinanzi a fenomeni pericolosi come questo.

San Vitaliano, 05/09/2019